



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 02/12/2022



PROGETTO DI LEGGE

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLE CONVENZIONI E AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

TITOLO I MODIFICHE ALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N. 92

Articolo 1

(Modifiche all'art. 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. La lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificata come segue:
"a bis) "Alto dirigente o Alta dirigenza antiriciclaggio": un dirigente o un dipendente, a prescindere dal livello di inquadramento, non necessariamente membro del consiglio di amministrazione, sufficientemente informato dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del soggetto designato che occupi una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l'esposizione al rischio;"
2. La lettera g) del comma 1, dell'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificata come segue:
"g) "congelamento di fondi": il congelamento così come definito dalla Legge 29 marzo 2019 n. 57 e successive modifiche;"
3. Alla lettera i bis) del comma 1, dell'articolo 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole "finanziamento del terrorismo" sono aggiunte le parole "e successive modifiche".
4. Dopo la lettera l) del comma 1, dell'articolo 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è aggiunta la lettera l bis) come segue:
"l bis) "mezzi di identificazione elettronica": i mezzi di identificazione o i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità competenti;"
5. Alla lettera n ter) del comma 1, dell'articolo 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., i sottopunti 2 e 3 sono modificati come segue:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

“2. svolgimento della funzione di dirigente e di amministratore in una società o di socio di una società di persone o una posizione analoga nei confronti di un istituto o ente indicato al punto 1 o messa a disposizione di un'altra persona che ricopra tale posizione;

3. messa a disposizione di una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale o di altri servizi connessi per un soggetto indicato al punto 1;”

6. Alla lettera n ter) del comma 1, dell'articolo 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è aggiunto il sottopunto 5 come segue:

“5. esercizio del ruolo di socio in una società di capitali per conto di un'altra persona o messa a disposizione di un'altra persona che ricopra tale posizione;”

7. Alla lettera s) del comma 1, dell'articolo 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole *“e al contrasto del riciclaggio”*, sono aggiunte le parole *“ dei reati presupposto”*.

Articolo 2

(Modifiche all'art. 2 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., di seguito alle parole *“ sostenuti dalla Banca Centrale”* è aggiunto l'inciso *“ e remunerati come stabilito negli accordi di cui all'articolo 22 della Legge n. 96 del 29 giugno 2005”*.

2. Al comma 4 dell'articolo 2 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., la parola *“maggio”* è sostituita da *“aprile”* e la parola *“settembre”* è sostituita da *“ottobre”*.

Articolo 3

(Modifiche all'art. 3 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Il comma 3 dell'art. 3 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m. è abrogato.

Articolo 4

(Modifiche all'art. 4 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 4 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., l'inciso *“di cui all'art. 16”* è eliminato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Articolo 5

(Modifiche all'art. 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole *“ordinare ai soggetti designati”*, sono aggiunte le parole *“o ai soggetti che, in base a informazioni in possesso dell’Agenzia, potrebbero rientrare in tale categoria,”*.
2. Alla lettera c) e c bis) del comma 1 dell'art. 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., le parole *“soggetti designati”* sono sostituite da *“soggetti di cui alla lettera a)”*.
3. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., la parola è sostituita come segue *“e) sospendere, per un massimo di dieci giorni lavorativi, operazioni sospette di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo od operazioni che hanno ad oggetto beni o fondi che si sospetta provenire da reati presupposto. Tale sospensione può essere anche richiesta all’Agenzia dall’Autorità giudiziaria penale oppure da una unità di informazione finanziaria estera purché quest’ultima sia dotata di analogo potere;”*.
4. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., le parole *“delle indagini relative ai misfatti di”* sono sostituite da *“del contrasto al”*.
5. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole *“anche su richiesta”* sono aggiunte le parole *“dell’autorità giudiziaria penale”*.
6. Il comma 4 dell'art. 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è abrogato.

Articolo 6

(Modifiche all'art. 5 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole *“ai sensi dell’articolo 7 della legge”*, sono aggiunte le parole *“nonché alla collaborazione nazionale e internazionale”*.

Articolo 7

(Modifiche all'art. 5 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 1 dell'art. 5 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole *“cui sono esposti i soggetti designati”*, sono aggiunte le parole *“e i gruppi cui appartengono”*.
2. Al comma 2 dell'art. 5 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole *“dell’esposizione dei soggetti designati”* sono aggiunte le parole *“e dei gruppi cui appartengono,”* e dopo le parole *“e nell’operatività dei soggetti designati”* sono aggiunte le parole *“e dei gruppi cui appartengono”*.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

3. Al comma 4 dell'art. 5 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., l'ultimo inciso "*a migliorare la formazione degli operatori e ad aggiornare il sistema dei controlli adottati dai soggetti designati.*" è sostituito da "*a migliorare la formazione dei soggetti designati anche al fine di permetter loro di aggiornare il sistema dei controlli interni.*".

Articolo 8

(Modifiche all'art. 8 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 4 dell'art. 8 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., le parole "*previste dalla legge*", sono sostituite da "*previste per legge*".

Articolo 9

(Modifiche all'art. 11 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 1 dell'art. 11 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole "*Le Amministrazioni pubbliche,*" sono aggiunte le parole "*le Autorità di settore, i soggetti che esercitano attività di controllo,*".
2. Al comma 2 dell'art. 11 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., le parole "*Le Amministrazioni pubbliche, l'Autorità di polizia, la Banca Centrale e gli Ordini professionali*" sono sostituite da "*I soggetti di cui al comma 1*".
3. Di seguito al comma 3 dell'art. 11 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., sono introdotti i seguenti commi:
"4. Al fine di mitigare i potenziali rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'Agenzia pone in essere forme di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni e stipulando appositi protocolli d'intesa, con Amministrazioni pubbliche, con Autorità di settore, nonché con i soggetti che esercitano attività di controllo. Con apposito decreto delegato sono disciplinati ambito e modalità di tali forme di collaborazione.
5. *L'Agenzia scambia le informazioni ai sensi del comma che precede, salvo che vi siano ragioni oggettive per ritenere che tali richieste possano pregiudicare o ritardare indagini o analisi in corso, qualora le richieste di informazione siano palesemente sproporzionate o irrilevanti rispetto all'ambito indicato al comma 4 o qualora si tratti di richieste meramente esplorative.*
6. *L'Agenzia provvede a dare seguito allo scambio di informazioni di cui al comma 4, tramite canale dedicato, sicuro e protetto e secondo i tempi e le modalità dettati dai propri criteri di efficacia ed efficienza.*
7. *Le informazioni scambiate ai sensi del comma 4, non possono essere comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia e sono soggette al segreto d'ufficio anche per chi le ha ricevute.*".

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Articolo 10

(Introduzione dell'art. 11 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Di seguito all'art. 11 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è introdotto l'articolo che segue:

“Art. 11 bis

(Partenariato tra Agenzia e soggetti designati)

1. Al fine di mitigare i potenziali rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'Agenzia può promuovere e organizzare meccanismi di condivisione di informazioni e documenti con uno o più soggetti designati a cui possono partecipare anche altre autorità di settore, amministrazioni pubbliche, soggetti che esercitano attività di controllo e altri soggetti, tempo per tempo individuati dall'Agenzia.

2. La condivisione di informazioni e documenti tra l'Agenzia e i partecipanti a tale meccanismo deve avvenire nel rispetto delle procedure individuate dall'Agenzia stessa. Tale condivisione all'interno del suddetto meccanismo, non comporta violazione del segreto bancario, del segreto professionale e del segreto d'ufficio, a cui i partecipanti sono sottoposti.

3. I soggetti partecipanti, diversi dall'Agenzia, non possono divulgare a terzi informazioni e documenti acquisiti nell'ambito di tale meccanismo di condivisione.”.

Articolo 11

(Modifiche all'art. 12 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al termine del comma 4 dell'art. 12 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è introdotto il seguente inciso *“L'Agenzia, utilizzando le informazioni di cui alle lettere a) e b), può fornire all'Autorità di polizia una mirata analisi finanziaria.”.*

2. Il comma 7 dell'art. 12 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:

“7. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Autorità di polizia collabora, anche scambiando informazioni, con le omologhe autorità estere, per il tramite dell'Ufficio Centrale Nazionale Interpol sulla base di specifici accordi di cooperazione negoziati e sottoscritti con tempistiche celeri.”.

3. Di seguito comma 7 dell'art. 12 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è introdotto il comma 8:


“8. L'Agenzia informa periodicamente l'Autorità di polizia sulle tendenze e gli schemi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.”.

Articolo 12

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244





**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

(Modifiche all'art. 13 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 2 dell'art. 13 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole "gli Ordini professionali," è aggiunta la parola "anche" e dopo le parole "verificano che gli iscritti abbiano" è aggiunta la parola "svolto".
2. Il comma 3 dell'art. 13 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:
"3. Gli Ordini, di concerto con l'Agenzia, elaborano e aggiornano procedure e schemi per l'autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 16 quinquies. I professionisti possono avvalersi di tali schemi o elaborarne di propri."

Articolo 13

(Modifiche all'art. 14 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. I commi 2 e 3 dell'art. 14 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., sono modificati come segue:
"2. Al di fuori dei casi in cui la Banca Centrale opera quale soggetto designato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), qualora nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, o nell'esercizio delle altre sue funzioni statutarie o comunque assegnate da disposizioni di legge, rilevi violazioni della presente legge ovvero fatti o circostanze che potrebbero essere collegati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, ne informa per iscritto e senza ritardo l'Agenzia.
3. La Banca Centrale fornisce all'Agenzia i dati in proprio possesso relativi ai soggetti designati nonché le informazioni utili a svolgere le altre funzioni previste per legge."
2. Di seguito al comma 3 dell'art. 14 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è introdotto il comma 4 come segue:
"4. L'Agenzia informa periodicamente la Banca Centrale sulle tendenze e gli schemi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo."

Articolo 14

(Modifiche all'art. 15 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. L'art.15 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m. è modificato come segue:

"Art. 15

(Collaborazione con l'Autorità giudiziaria)

1. L'Autorità giudiziaria può richiedere assistenza all'Agenzia nell'ambito di procedimenti relativi ai misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché ai reati e alle



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

violazioni amministrative previsti dalla presente legge e dalla legge 29 marzo 2019 n.57, ivi inclusa la trasmissione tramite canale dedicato, sicuro e protetto, delle informazioni in possesso dell'Agenzia, di quelle che la stessa è in grado di ottenere, i risultati delle proprie analisi, nonché l'elaborazione delle informazioni agli atti dell'Autorità giudiziaria.

2. Nell'ambito dell'assistenza di cui al comma primo, i referenti dell'Agenzia autorizzati dal Direttore potranno, a richiesta dell'Autorità Giudiziaria, partecipare ad interrogatori ed esami testimoniali che siano condotti dal Giudice Inquirente nell'ambito delle indagini anche eventualmente delegate alla polizia giudiziaria.

3. Nei casi di cui al comma primo, qualora l'Agenzia disponga di informazioni soggette a particolari vincoli di riservatezza imposti legittimamente dalla fonte, informa di tali vincoli l'Autorità Giudiziaria.

4. Qualora l'Autorità giudiziaria disponga di elementi tali da indicare un potenziale rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo relativo ai soggetti designati, può darne comunicazione all'Agenzia per le proprie finalità istituzionali. In tal caso le informazioni trasmesse potranno essere utilizzate dall'Agenzia anche ai sensi dell'art. 5 ter nelle modalità e tempistiche corrispondenti ai propri criteri di efficacia ed efficienza.

5. L'Agenzia informa periodicamente l'Autorità giudiziaria, sulle tendenze evolutive della pratica di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento agli schemi operativi ritenuti nuovi o più significativi.

6. Ove richiesto, il Direttore ed il Vice Direttore dell'Agenzia riferiscono in giudizio in ordine alle attività svolte, alle informazioni raccolte ed agli esiti delle analisi effettuate dall'Agenzia per incarico dell'Autorità giudiziaria o di iniziativa. Il Direttore può autorizzare dipendenti dell'Agenzia a riferire, anche in propria vece, in ragione della specifica conoscenza di singole pratiche.

7. Qualora i riferimenti di cui al comma che precede siano oggetto di richiesta legittimamente pervenuta da Autorità estera, gli stessi saranno resi nelle modalità regolate attraverso appositi accordi bilaterali. Nelle more della sottoscrizione di tali accordi, i riferimenti potranno avvenire solo mediante collaborazione giudiziaria internazionale.

8. Nei casi di cui al comma 7, eventuali atti, fascicoli o documenti di cui all'art. 2, comma secondo, legge 30 luglio 2009, n. 104, ss.mm., anche quando a disposizione dell'Agenzia perché raccolti o prodotti nell'ambito della collaborazione di cui al precedente comma primo, dovranno essere richiesti dall'Autorità estera mediante collaborazione giudiziaria internazionale."

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

11



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Articolo 15

(Modifiche all'art. 15 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., sono eliminate le parole *“che ne presiede le riunioni”*.
2. Le lettere e) e g) del comma 1 dell'art. 15 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., sono abrogate.
3. Al termine del comma 1 dell'art. 15 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è aggiunto l'inciso che segue:
“Il Presidente della Commissione è nominato dai membri della Commissione stessa a maggioranza.”
4. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 15 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole *“coordinare l'attività di”* sono aggiunte le parole *“prevenzione e”*.
5. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 15 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole *“sulle funzioni svolte”* sono aggiunte le parole *“e proporre allo stesso ogni utile iniziativa finalizzata all'efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”*.
6. La lettera c) del comma 3 dell'art. 15 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è sostituita dalla seguente
“c) relazionare ad apposita Commissione istituita in seno al Consiglio Grande e Generale sulla propria attività anche ai fini di adozione di misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.”

Articolo 16

(Introduzione all'art. 15 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Di seguito all'art. 15 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è introdotto l'articolo che segue:

“Art 15 – ter

(Collaborazione con autorità estere in materia di vigilanza)

1. L'Agenzia collabora anche scambiando informazioni, sulla base della reciprocità, con una o più autorità estere che svolgono, in tutto o in parte, funzioni di vigilanza equivalenti o analoghe alle proprie a prescindere dal loro status organizzativo. Tale scambio di informazioni può avvenire a richiesta o di iniziativa e riguarda ogni informazione necessaria all'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza incluse quelle relative alle misure preventive

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

di cui al TITOLO III della presente legge e alla disposizioni di cui alla Legge del 29 marzo 2019 n. 57 nonché eventuali azioni regolatorie adottate.

2. Lo scambio di informazioni avviene tempestivamente, tenendo conto dei criteri di efficacia ed efficienza dell'Agenzia e tramite canale sicuro e protetto.

3. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate dalle autorità estere al solo fine di prevenzione e contrasto del riciclaggio, e del finanziamento del terrorismo. Esse non possono essere inoltrate a terzi ovvero impiegate al di là dei fini originariamente approvati, senza il consenso scritto dell'Agenzia e sono soggette al segreto d'ufficio.

4. Le autorità estere devono garantire le medesime condizioni di riservatezza delle informazioni assicurate dall'Agenzia.

5. L'Agenzia, al fine di disciplinare l'attività di collaborazione di cui al comma 1, può stipulare appositi protocolli d'intesa.

6. Le informazioni scambiate non possono essere utilizzate per avviare o proseguire accertamenti amministrativi, di polizia o giudiziari senza il consenso scritto dell'Agenzia.

7. L'Agenzia scambia con le autorità estere tutte le informazioni in proprio possesso nonché quelle che essa è in grado di ottenere a livello nazionale.

8. Nel caso di soggetti designati facenti parte di un gruppo, al fine di agevolare e promuovere una efficace cooperazione e in particolare lo scambio di informazioni, l'Agenzia collabora per i profili di competenza, con autorità di vigilanza di paesi esteri.

9. Nel caso di soggetti designati operanti in San Marino ma con sede centrale all'estero, l'Agenzia coopera con l'autorità di vigilanza estera per assicurare una efficace vigilanza sugli obblighi previsti dalla presente legge nonché dalla normativa dello stato estero.

10. L'Agenzia, nell'ambito dei poteri alla stessa assegnati dalla presente legge, può condurre specifiche attività di vigilanza per conto dell'Autorità estera richiedente. Qualora il soggetto designato sia parte di un gruppo ove la capogruppo ha sede all'estero, l'Agenzia, nel caso ricorrano presupposti individuati dalla stessa, può permettere all'Autorità estera del paese ove la capogruppo ha sede, di svolgere attività di vigilanza presso tali soggetti designati, congiuntamente all'Agenzia, condividendo le informazioni ottenute in tale sede. Nel valutare se e come dare seguito alle attività di vigilanza, l'Agenzia deve tenere conto dei criteri di efficacia ed efficienza e del rispetto delle condizioni indicate ai commi precedenti. Per svolgere le suddette attività di vigilanza, l'Agenzia definisce accordi scritti con l'Autorità estera che

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

dettagliano condizioni e procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni, avendo riguardo delle norme sulla protezione dei dati e del segreto d'ufficio.

11. Qualora le attività di vigilanza richieste dall'Autorità estera riguardino anche profili prudenziali di imprese finanziarie sottoposte alla supervisione della Banca Centrale, i predetti accordi disciplinano le modalità di collaborazione tra l'Autorità estera, l'Agenzia e la Banca Centrale.

12. Fatto salvo i casi in cui l'Agenzia ha l'obbligo di produrre informazioni all'Autorità Giudiziaria, quando l'Agenzia acquisisce informazioni da autorità di vigilanza estere, la stessa deve ottenere il consenso scritto dell'autorità estera al fine di utilizzare o trasmettere le informazioni per le funzioni previste per legge. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria richieda all'Agenzia informazioni acquisite da autorità di vigilanza estera, l'Agenzia deve tempestivamente informare quest'ultima di tale circostanza."

Articolo 17

(Modifiche all'art. 16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. La rubrica dell'art.16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificata come segue:

"(Collaborazione con autorità estere in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio, al reato presupposto e al finanziamento del terrorismo)".

2. Al comma 1 dell'art.16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., le parole *"alle persone fisiche o giuridiche implicate"* sono sostituite da *"ai soggetti implicati"*.

3. Il comma 3 dell'art.16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:
"3. Lo scambio di informazioni avviene tempestivamente, tenendo conto dei criteri di efficacia ed efficienza dell'Agenzia e tramite canale sicuro e protetto."

4. Al comma 4 dell'art.16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., la parola *"preventivo"* è eliminata.

5. Di seguito al comma 4 dell'art.16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è inserito il comma 4 bis come segue:

"4 bis. L'Agenzia fornisce tempestivamente riscontro alla richiesta di autorità estere di poter divulgare a terzi le informazioni scambiate. L'Agenzia presta il proprio consenso

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

indipendentemente dal tipo di reato presupposto eventualmente associato e nella più ampia misura possibile, a meno che ciò vada oltre la portata dell'applicazione delle disposizioni della presente legge o possa compromettere un'indagine o un'analisi in corso o non sia conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico sammarinese. Il rifiuto del consenso deve essere adeguatamente motivato”.

6. Al comma 7 dell'art.16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., la parola “preventivo” è eliminata.
7. Al comma 8 dell'art.16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole “*tutte le informazioni*” sono aggiunte le parole “*in proprio possesso nonché*”.
8. Dopo il comma 8 dell'art.16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., sono introdotti i comma 9 e 10 come seguono:

“9. L'Agenzia può altresì utilizzare il canale descritto al comma 1 per acquisire informazioni utili all'Autorità Giudiziaria penale, alle forze di polizia nei casi indicati all'articolo 12, alla Banca Centrale, quando svolge le funzioni di vigilanza e all'Amministrazione pubblica nelle circostanze di cui all'articolo 11 comma 4. In tali casi, le richieste devono indicare chiaramente l'autorità nazionale per conto della quale le informazioni vengono richieste. Al contempo, l'Agenzia utilizza il medesimo canale per fornire le informazioni richieste indirettamente da Autorità estere con funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto o del finanziamento del terrorismo. Tale scambio di informazioni deve avvenire secondo le condizioni descritte nei commi precedenti.

10. Al fine di agevolare una efficace collaborazione con Autorità estere di cui al comma 1, nel caso di operazioni sospette transfrontaliere, l'Agenzia può promuovere o esser parte di meccanismi di condivisione di informazioni con uno o più Autorità estere. La condivisione delle informazioni tra i partecipanti a tale meccanismo deve avvenire nel rispetto delle procedure individuate dagli stessi e non comporta violazione dei segreti cui i medesimi sono sottoposti. ”.

Articolo 18

(Modifiche all'art. 16 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Il comma 2, 3 e 4 dell'art.16 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@govsm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

“2. Il Dipartimento Finanze e Bilancio coordina l'attività di valutazione dei rischi di cui al comma precedente, supportato dalla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale.

3. La valutazione dei rischi di cui al comma 1 ed ogni ulteriore aggiornamento della stessa, tiene conto delle risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui all'art. 6, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849. La valutazione dei rischi tiene conto anche dei fattori indicativi di situazioni a basso ed alto rischio previsti dall'Agenzia.

4. La valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è finalizzata a:

a) migliorare il regime di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in particolare mediante individuazione, ove possibile, dei settori o aree di basso o alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché dei settori in cui i soggetti designati devono applicare misure rafforzate specificando, se del caso, quali misure adottare;

b) definire le priorità, la distribuzione delle risorse necessarie alla prevenzione ed al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e le attività che devono essere svolte dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle Autorità in funzione del rischio riscontrato;

c) mettere a disposizione dei soggetti designati informazioni per facilitare l'esecuzione delle autovalutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui gli stessi sono esposti;

d) predisporre adeguata normativa per i settori o le aree, qualora individuati ai sensi della lettera a), in funzione del rischio specifico di questi;

e) redigere una Relazione, da parte del Dipartimento Finanze e Bilancio, sulla struttura istituzionale, sulle principali procedure e sulle autorità competenti in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, incluse le risorse umane e finanziarie loro assegnate e relativa adeguatezza, nonché sulle attività e risorse nazionali a ciò destinate.”.

Articolo 19

(Modifiche all'art. 16 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 2 dell'art.16 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole “documenti trasmessi” sono aggiunte le parole “al Dipartimento Finanze e Bilancio”.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

2. Al comma 3 dell'art.16 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole "tengono aggiornati e trasmettono" sono aggiunte le parole "con cadenza almeno annuale" e la parola "richieste" è sostituita da "indicati".

3. Il comma 4 dell'art.16 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:

"4. Il Dipartimento Finanze e Bilancio provvede con cadenza almeno annuale alla pubblicazione sul proprio sito internet, nelle modalità e forme che ritiene più idonee, una revisione consolidata delle statistiche di cui all'articolo 3 dell'allegato tecnico nonché periodicamente una sintesi della valutazione nazionale dei rischi, purché non contenente informazioni classificate."

Articolo 20

(Modifiche all'art. 16 quinquies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Il comma 3 dell'art. 16 quinquies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:

"3. Per i soggetti designati non compresi nell'art. 18 comma 1 lettere a), b), c) e f) della presente legge, l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è può essere svolta dalle Associazioni di categoria secondo schemi indicati dall'Agenzia. Nel caso di professionisti, l'autovalutazione dei rischi è svolta avvalendosi di procedure e schemi proposti dagli Ordini Professionali di concerto con l'Agenzia, o elaborandone di propri."

Articolo 21

(Modifiche all'art. 16 sexies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Il comma 2 dell'art. 16 sexies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:

"2. I soggetti designati, su autorizzazione dell'alta dirigenza antiriciclaggio, adottano politiche, procedure e controlli di cui al presente articolo, ne verificano l'adeguatezza ed adottano, ove necessario, un rafforzamento delle misure."

Articolo 22

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

(Modifiche all'art. 16 octies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Il comma 1 dell'art. 16 octies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:

"1. Solo nel caso in cui dalla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o da una specifica valutazione, emerga un rischio basso con riferimento ad attività finanziaria svolta in modo occasionale o su scala molto limitata, il Congresso di Stato con apposito Decreto Delegato, su proposta del Comitato per il Credito e il Risparmio, può stabilire l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui alla presente legge, solo se sono rispettate anche tutte le seguenti condizioni:

a) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata da tale Decreto Delegato;

b) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attività finanziaria, da tale Decreto Delegato;

c) l'attività finanziaria non è l'attività principale;

d) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;

e) l'attività principale non è un'attività riconducibile a quella svolta dai soggetti designati di cui all'art. 20, comma 1, lettere a), b) e art. 19, comma 1, lett d);

f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale."

2. Il comma 2 dell'art. 16 octies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è abrogato.

Articolo 23

(Modifiche all'art. 16 novies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. La prima parte del comma 1 dell'art. 16 novies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:

"1. Solo nel caso in cui, dalla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerga un rischio basso con riferimento alla moneta elettronica, o tale rischio basso emerga da una specifica valutazione, in deroga all'articolo 22 comma 1, lettere a), b) e

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

c) e agli articoli 23 e 24 non si applicano determinate misure di adeguata verifica della clientela solo se sono rispettate anche tutte le condizioni seguenti:”

2. Il comma 3 dell’art. 16 novies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:

“3. La deroga prevista al comma 1 non si applica al rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica se l’importo supera i 50 euro o alle operazioni di pagamento a distanza se l’importo pagato è superiore a 50 euro.”.

Articolo 24

(Modifiche all’art. 16 undecies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. La lettera c) del comma 1 dell’art. 16 undecies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificata come segue:

“c) sono state individuate dal GAFI-FATF, MONEYVAL ed altri FATF Associate Members per carenze strategiche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa incluse quelle giurisdizioni sottoposte ad un attento monitoraggio che stanno collaborando con gli stessi organismi per risolvere rapidamente tali carenze entro i tempi concordati.”.

2. Di seguito al comma 3 dell’art. 16 undecies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., sono inseriti i commi che seguono:

“4. Le Autorità e le amministrazioni pubbliche devono adottare idonee misure volte a mitigare il rischio secondo le indicazioni del Dipartimento Finanze e Bilancio, sentita la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale. A tale fine possono utilizzare le misure di mitigazione del rischio di cui all’articolo 5 dell’Allegato tecnico.

5. Il Dipartimento Finanze e Bilancio nonché le autorità e le amministrazioni pubbliche, ai fini di cui al comma che precede, tengono conto, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate dagli organismi di cui al comma 2 del presente articolo.

6. L’Agenzia con propri provvedimenti può declinare le misure preventive che i soggetti designati devono applicare, tenuto conto delle diverse circostanze in cui si trovano le giurisdizioni di cui al comma 2.”.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Articolo 25

(Modifiche all'art. 17 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 5 bis dell'art. 17 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., le parole *“al numero di iscrizione nel predetto registro e al codice operatore economico se attribuito”* sono sostituite da *“al numero di iscrizione nel predetto registro, sede, codice ATECO, categoria di appartenenza nonché codice operatore economico se attribuito”*.
2. Di seguito al comma 5 bis dell'art. 17 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e s.s.m., è inserito il comma 6 come segue:

“6. I soggetti designati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'ambito degli obblighi di cui alla presente Legge avvenga, per i soli scopi e le attività dalla stessa previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabiliti dalla Legge 21 dicembre 2018, n. 171 e ss.mm..”

Articolo 26

(Modifiche all'art. 18 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificata come segue:
“Poste San Marino S.p.a. quando offre servizi di incasso e trasferimento fondi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) dello Statuto”.
2. Di seguito alla lettera d) del comma 1 dell'art. 18 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., sono aggiunte le lettere che seguono:

“d bis) i consulenti finanziari indipendenti di cui all'art. 25 bis della Legge 17 novembre 2005 n.165 ;

d ter) i servicer di cui alla Legge 30 agosto 2021 n. 157;”

Articolo 27

(Modifiche all'art. 19 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

1. Di seguito alla lettera a) del comma 1 dell'art. 19 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è introdotta la lettera a bis) come segue:

"a bis) società di recupero crediti;".

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 19 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è abrogata.

3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 19 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificata come segue:

"c) agenti immobiliari;".

4. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 19 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., le parole *"e trasporto"* sono modificate in *"e/o trasporto"*.

5. La lettera g) del comma 1 dell'art. 19 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificata come segue:

"g) i soggetti che esercitano l'attività di casa d'asta, galleria d'arte, commercio di cose antiche o comunque di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere;".

6. Alla lettera g bis) del comma 1 dell'art. 19 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., le parole *"comma 1, lettere a) e c)"* sono modificate in *"comma 1, lettere a), b) e c)"*.

7. Il comma 3 dell'art. 19 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è abrogato.

Articolo 28

(Modifiche all'art. 20 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al punto 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 20 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., di seguito alle parole *"o azioni societarie"* sono aggiunte le parole *"o alla modifica del loro capitale sociale"*.

2. Al comma 1 dell'art. 20 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è aggiunta la lettera d) come segue:

"d) le società di professionisti di cui alla Legge 23 dicembre 2020 n. 222, nell'esercizio delle attività di cui alle lettere che precedono."



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

3. Il comma 4 dell'art. 20 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è abrogato.

Articolo 29

(Modifiche all'art. 21 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 2 dell'art. 21 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., l'inciso "o con diverse operazioni tra loro collegate" è modificato in "o con diverse operazioni che appaiono tra loro collegate".

2. Il comma 5 ter dell'art. 21 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è sostituito da seguente:

"In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), i soggetti designati di cui all'art. 19, lettera g) adempiono agli obblighi di adeguata verifica quando il valore dell'operazione occasionale o di una serie di operazioni collegate, sia pari o superiore a 10.000 euro."

3. Di seguito al comma 5 ter dell'art. 21 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., sono introdotti i commi che seguono:

"5 quater. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), i soggetti designati di cui all'art. 19, lettera c), per il solo caso di locazione immobiliare, adempiono agli obblighi di adeguata verifica quando il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro.

5 quinquies. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), i soggetti designati di cui all'art. 19, lettera g quater), adempiono agli obblighi di adeguata verifica quando il valore dell'operazione occasionale, sia pari o superiore a 1.000 euro o analogo controvalore in valuta estera.

6. L'Agenzia, secondo un approccio basato sul rischio, può stabilire ulteriori deroghe al comma 1."

Articolo 30

(Modifiche all'art. 22 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 22 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole "fonte affidabile e indipendente" è introdotto il seguente inciso "inclusi ove possibile i mezzi di identificazione elettronica".

Articolo 31

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

(Modifiche all'art. 22 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Il comma 5 e 6 dell'art. 22 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:

"5. I trustee, gli affidatari e le figure equivalenti per altri istituti o strumenti giuridici analoghi acquisiscono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che ne sono titolari effettivi, come previsti dall'art. 1 bis comma 6, 6 bis, 7 e 8 dell'allegato tecnico e le forniscono ai soggetti designati al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

6. I trustee, gli affidatari e le figure equivalenti per altri istituti o strumenti giuridici analoghi, che richiedono l'instaurazione di un rapporto d'affari o professionale ovvero richiedono l'esecuzione di un'operazione occasionale in tale veste con i soggetti designati, devono dichiarare il proprio status e fornire loro prontamente le informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica."

2. Il comma 6 bis dell'art. 22 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è abrogato.

3. Di seguito al comma 6 dell'art. 22 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è introdotto il comma 7 come segue:

"7. I titolari effettivi hanno l'obbligo di fornire a società, fondazioni, enti o istituti giuridici analoghi, con o senza personalità giuridica, nonché a trust, affidamenti fiduciari e istituti o strumenti giuridici analoghi, sotto la propria personale responsabilità, in forma scritta, tutti i dati e le informazioni necessari e aggiornati affinché questi possano adempiere agli obblighi di cui ai commi che precedono."

Articolo 32

(Modifiche all'art. 23 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Il comma 2 dell'art. 23 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:

"2. La verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione di un rapporto d'affari o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, e al più tardi durante il loro svolgimento, se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

dell'attività con il cliente, e sia possibile gestire in modo adeguato il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.”.

2. Di seguito al comma 2 dell'art. 23 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è introdotto il comma 3 come segue:

“3. I soggetti finanziari possono consentire l'apertura di un rapporto d'affari, purché né il cliente né eventuali delegati, effettuino operazioni prima del completamento delle attività di verifica dell'identità di cui al comma 2.”

Articolo 33

(Modifiche all'art. 23 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 23 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole *“caratteristiche o classi,”* sono inserite le parole *“oppure in altro modo,”*.

Articolo 34

(Modifiche all'art. 23 quater della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. L'art. 23 quater della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:

“Art. 23 quater

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche)

1. Le società, le associazioni, le fondazioni, gli enti analoghi dotati di personalità giuridica, e le società estere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1, della Legge 31 marzo 2014 n.40 comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi all'Agenzia, ai fini della conservazione in apposito registro e dell'utilizzo di quanto in esso contenuto ai fini delle proprie funzioni istituzionali.

2. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono comunicati, anche tramite l'eventuale ausilio tecnico dei professionisti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a), e c), dal legale rappresentante delle società, delle associazioni, delle fondazioni, degli enti analoghi dotati di personalità giuridica mentre per le società estere autorizzate, la comunicazione avviene ad opera di loro preposto. La comunicazione avviene per via telematica, secondo le disposizioni impartite dall'Agenzia.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

3. *Il registro di cui al presente articolo deve essere interconnesso con gli specifici archivi o registri in cui sono iscritti i soggetti di cui al comma 1 ivi inclusi Registri delle società, associazioni, fondazioni e altri enti analoghi dotati di personalità giuridica e i registri degli operatori economici nonché con altri, individuati dall'Agenzia, contenenti dati, informazioni e documenti, ivi inclusa l'anagrafe generale dello Stato Civile.*

4. *Le informazioni contenute a Registro devono essere adeguate, accurate e attuali, preservando la storicità del dato. A tal fine, l'Agenzia adotta meccanismi utili a verificare, secondo un approccio basato sul rischio, le informazioni contenute ed ha il poter di acquisire documenti, informazioni e dati, anche per il tramite delle autorità di polizia, presso i soggetti tenuti alla comunicazione di cui al comma 1. All'esito delle verifiche svolte, l'Agenzia può procedere d'ufficio ad apposita menzione a Registro.*

5. *Le comunicazioni di cui al comma 1 contengono:*

a) *nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza di ciascun titolare effettivo, nonché codice ISS o eventuale altro codice univoco previsto da giurisdizioni diverse da quella sammarinese;*

b) *copia di un documento di identità in corso di validità;*

c) *la decorrenza della titolarità effettiva;*

d) *l'indicazione delle motivazioni per le quali i soggetti comunicati assumono la qualità di titolare effettivo.*

6. *La comunicazione di cui al comma 1 è dovuta:*

a) *entro 30 giorni dalla iscrizione della società, dell'associazione, della fondazione, dell'ente analogo dotato di personalità giuridica nel rispettivo registro, o dal rilascio dell'autorizzazione per la società estera;*

b) *entro 30 giorni da ogni mutamento degli assetti partecipativi o altra situazione rilevante ai sensi della presente legge che incida sull'individuazione o sulla motivazione del titolare effettivo;*

c) *su base periodica, secondo le modalità e tempi indicati dall'Agenzia, ai fini di conferma di quanto contenuto a Registro.*

7. *L'accesso a quanto contenuto a registro è consentito:*

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

a) all'Autorità Giudiziaria, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol anche nella veste di ARO, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Centrale di Collegamento e all'Ufficio Attività di Controllo e all'Ufficio Attività Economiche, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;

b) ai soggetti designati, al fine di supportare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica dei soggetti di cui al comma 1 che sono propri clienti;

c) ai soggetti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo ad accedere a quanto contenuto al registro, previa autorizzazione.

I soggetti di cui alla lettera c) sono autorizzati con provvedimento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari, il quale può determinare, caso per caso, specifiche disposizioni per il trattamento delle informazioni.

Con apposito regolamento del Presidente della Corte sono disciplinate le condizioni per l'autorizzazione, nonché il procedimento finalizzato alla concessione dell'autorizzazione stessa.

Le informazioni acquisite tramite accesso a quanto contenuto a Registro dai soggetti di cui alle lettere b) e c) non sono divulgabili a terzi ai sensi dell'art. 192 del codice penale, fatti salvi gli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria penale e quelli discendenti da obblighi antiriciclaggio.

7 bis. Qualora i soggetti di cui al comma 7, lett. a), rilevano discrepanze tra le informazioni in loro possesso e quelle contenute nel registro di cui al comma 1, ne informano senza ritardo l'Agenzia.

8. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese gratuitamente accessibili, in maniera tempestiva e illimitata, mediante accesso telematico diretto, ai soggetti di cui al comma 7, lett. a). Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese tempestivamente accessibili ai soggetti di cui al comma 7 lett. b) anche in via telematica diretta. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese accessibili ai soggetti di cui al comma 7 lett. c) secondo le modalità indicate dal regolamento del Presidente della Corte.

9. I soggetti di cui al comma 7 lettera b) e c) accedono al registro previo pagamento dei diritti di segreteria ed espletamento delle procedure di accreditamento necessarie.

10. Qualora la consultazione avvenga da parte di un soggetto di cui al comma 7, lett. a) e b), l'Agenzia non deve darne comunicazione al soggetto richiesto di cui al comma 1.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Qualora la consultazione del registro avvenga da parte di un soggetto di cui al comma 7, lettera c), il Presidente della Corte per i trust e i rapporti fiduciari, nell'ambito del procedimento finalizzato alla concessione dell'autorizzazione, sente il soggetto richiesto di cui al comma 1.

11. L'acquisizione delle risultanze del registro di cui al presente articolo non esonera i soggetti designati dal condurre ulteriori verifiche sulla titolarità effettiva secondo un approccio basato sul rischio.

12. Le informazioni contenute a Registro, devono essere ivi mantenute per 10 anni dal venir meno:

- di società, associazioni, fondazioni, enti analoghi dotati di personalità giuridica, con cancellazione dal relativo registro;

- di società estere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1, della Legge 31 marzo 2014 n.40, con cessazione dell'autorizzazione.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano alle società, associazioni, le fondazioni e gli enti che siano assoggettate alle procedure concorsuali di cui alla Legge 15 novembre 1917 n. 17, ed alle liquidazione d'ufficio.".

Articolo 35

(Introduzione dell'art. 23 quinquies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Di seguito all'art. 23 quater della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è introdotto l'art. 23 quinquies come segue:

"Art. 23 quinquies

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e affidamenti fiduciari)

1. I trustee residenti comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust all'Ufficio del Registro dei trust ai fini di conservazione in apposito registro.

2. Gli agenti residenti nel caso di trustee non residenti, comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust all'Ufficio del Registro dei trust ai fini di

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

conservazione in apposito registro, qualora il trust produca redditi nella Repubblica di San Marino.

3. Nel caso di affidamento fiduciario, gli affidatari residenti comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi dell'affidamento fiduciario all'Ufficio del Registro dei trust, ai fini della conservazione in un apposito registro. Nel caso di affidatario non residente, la comunicazione deve essere effettuata qualora i beni oggetto di affidamento fiduciario producano redditi nella Repubblica di San Marino.

3 bis. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono comunicati, anche tramite l'eventuale ausilio tecnico dei professionisti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a), e c).

4. Le informazioni contenute a Registro devono essere adeguate, accurate e attuali, preservando la storicità del dato. A tale fine il Registro di cui al presente comma è interconnesso con altri registri. L'Ufficio tenentario istituisce adeguati meccanismi di controllo anche mediante la collaborazione con altre autorità di cui al comma 5. Qualora all'esito dei controlli di cui sopra emergessero violazioni, l'Ufficio tenentario ha potere di irrogare sanzioni. L'Ufficio tenentario ha altresì il potere, all'esito delle attività svolte ai sensi del presente comma, può procedere d'ufficio ad apposita menzione a Registro.

5. L'Autorità Giudiziaria, la Corte per i trust e i Rapporti fiduciaria, l'Agenzia, la Banca Centrale, le Forze di Polizia, l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol anche nella veste di ARO, l'Ufficio Tributario, l'Ufficio Centrale di Collegamento, l'Ufficio Attività di controllo e l'Ufficio Attività Economiche, quando nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali rilevano eventuali discrepanze tra le informazioni in loro possesso e quelle contenute nel registro di cui ai commi che precedono, ne informano senza ritardo l'autorità tenentaria.

6. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 contengono:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza di ciascun titolare effettivo, nonché codice ISS o eventuale altro codice univoco previsto da giurisdizioni diverse da quella sammarinese;

b) copia di un documento di identità in corso di validità;

c) la decorrenza della titolarità effettiva;

d) l'indicazione delle motivazioni per le quali i soggetti comunicati assumono la qualità di titolare effettivo.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

7. *Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono dovute:*

- a) per i trust, entro 30 giorni dall'iscrizione del trust nel Registro dei trust o dal verificarsi dei presupposti per la comunicazione di cui ai commi 1 e 2;*
- b) per gli affidamenti fiduciari, entro 30 giorni dalla stipula del relativo contratto o dal verificarsi dei presupposti per la comunicazione di cui al comma 3;*
- c) per entrambi, entro 30 giorni dalla variazione del titolare effettivo dichiarato ai sensi delle lettere a) e b);*
- d) comunque nel mese di aprile di ogni anno, indipendentemente da variazioni intervenute, ai fini di verifica dei dati contenuti a Registro; tale comunicazione può essere assolta anche mediante una dichiarazione di non intervenute modifiche.*

8. *L'accesso a quanto contenuto a registro, è consentito:*

- a) all'Autorità Giudiziaria, la Corte per i trust e i Rapporti fiduciaria, all'Agenzia, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol anche nella veste di ARO, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Centrale di Collegamento e all'Ufficio Attività di Controllo e all'Ufficio Attività Economiche, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;*
- b) ai soggetti designati, al fine di supportare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela dei soggetti di cui al comma 1, 2 e 3 che sono propri clienti;*
- c) ai soggetti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo ad accedere a quanto contenuto a registro previa autorizzazione.*

I soggetti di cui alla lettera c) sono autorizzati con provvedimento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari, il quale può determinare, caso per caso, specifiche disposizioni per il trattamento delle informazioni.

Con apposito regolamento del Presidente della Corte sono disciplinate le condizioni per l'autorizzazione, nonché il procedimento finalizzato alla concessione dell'autorizzazione stessa.

Le informazioni acquisite tramite accesso a quanto contenuto a Registro dai soggetti di cui alle lettere b) e c) non sono divulgabili a terzi ai sensi dell'art. 192 del codice penale, fatti salvi gli obblighi di comunicazione all'Autorità Giudiziaria penale e quelli discendenti da obblighi antiriciclaggio.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 88:2 661
F +378 (0549) 88:2 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

9. *Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese gratuitamente accessibili, in maniera tempestiva e illimitata, mediante accesso telematico diretto, ai soggetti di cui al comma 8, lett. a). Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese tempestivamente accessibili ai soggetti di cui al comma 8 lett. b) anche in via telematica diretta. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese accessibili ai soggetti di cui al comma 8, lett. c) secondo le modalità indicate dal regolamento del Presidente della Corte.* 10. *I soggetti di cui al comma 8 lettere b) e c) accedono ai registri previo pagamento dei diritti di segreteria ed espletamento delle procedure di accreditamento necessarie.*

11. *Qualora la consultazione avvenga da parte di un soggetto di cui al comma 8, lett. a) e b), l'ufficio tenentario non deve darne comunicazione al soggetto richiesto.*

Qualora la consultazione del registro avvenga da parte di un soggetto di cui al comma 8, lettera c), il Presidente della Corte per i trust e i rapporti fiduciari, nell'ambito del procedimento finalizzato alla concessione dell'autorizzazione, sente il soggetto richiesto di cui al comma 1, 2 e 3.

12. *L'acquisizione delle risultanze del registro non esonera i soggetti designati dal condurre ulteriori verifiche sulla titolarità effettiva secondo un approccio basato sul rischio.*

13. *Le informazioni contenute a Registro devono essere ivi mantenute per 10 anni dal venir meno:*

- *del trust con cancellazione dal Registro dei trust;*
- *dell'affidamento fiduciario secondo la normativa di riferimento."*

Articolo 36

(Introduzione dell'art. 23 sexies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Di seguito all'art. 23 quinquies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è introdotto l'art. 23 sexies come segue:

"Art. 23 sexies

(Archivio dei conti e cassette di sicurezza)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

1. *L'Agenzia è tenutaria dell'Archivio dei conti e cassette di sicurezza, che contiene informazioni su conti di pagamento, dossier titoli e dossier custodia e amministrazione asset virtuali nonché di cassette di sicurezza.*

2. *Quanto contenuto in tale archivio è reso accessibile alle seguenti Autorità: Autorità Giudiziaria penale, Forze di Polizia e l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol anche nella veste di ARO.*

3. *L'Archivio è alimentato dai soggetti designati presso i quali tali conti, dossier e cassette di sicurezza sono radicati.*

4. *L'Archivio deve contenere per conti e dossier le seguenti informazioni inerenti:*

a. intestatario:

a.1. quando persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza nonché codice ISS o eventuale altro codice univoco previsto da giurisdizioni diverse da quella sammarinese;

a.2. quando persona giuridica: denominazione sociale, sede legale e codice identificativo univoco;

b. delegato: le informazioni di cui al punto a.1;

c. titolare effettivo: le informazioni di cui al punto a.1;

d. il codice identificativo univoco assegnato al rapporto, la data di apertura e di chiusura;

e. il saldo, il totale movimenti dare/avere e giacenza media.

5. *L'Archivio deve contenere in relazione alle cassette di sicurezza:*

a. in relazione al locatario: i dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma che precede;

b. la data di inizio e fine locazione o la durata se predeterminata.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

6. *L'Agenzia con proprio provvedimento disciplina modalità e tempi di comunicazione dei dati, di tenuta aggiornamento, eventuali modalità consultazione di quanto contenuto nell'Archivio e ogni altro aspetto rilevante.*
7. *Ai fini di tutela del pubblico interesse, l'Agenzia può stipulare appositi Protocolli d'Intesa con altre autorità per l'accesso a quanto contenuto nell'Archivio.*
8. *Quanto contenuto ad archivio può essere utilizzato dall'Agenzia ai fini delle proprie funzioni istituzionali."*

Articolo 37

(Modifiche all'art. 25 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Il comma 2 dell'art. 25 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:
"2. Nel graduare l'entità delle misure di adeguata verifica i soggetti designati devono tenere conto delle risultanze della valutazione nazionale e dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché delle variabili di rischio indicate dall'Agenzia tenendo altresì in considerazione:
 - a) lo scopo e la natura prevista del rapporto d'affari, dell'operazione occasionale e della prestazione professionale;*
 - b) il valore dell'operazione occasionale o della prestazione professionale nonché, per le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto continuativo, il loro valore e frequenza;*
 - c) la regolarità o durata del rapporto d'affari."*

Articolo 38

(Modifiche all'art. 26 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Il comma 1 dell'art. 26 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:
"1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuato dalla valutazione nazionale o, in linea con quest'ultima, dall'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il soggetto designato può applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'art. 22."

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

2. Al comma 3 dell'art. 26 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole “*i fattori*” sono aggiunte le parole “*indicativi di situazioni*”.
3. Al comma 4 dell'art. 26 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., la parola “*situazione*” è sostituita da “*situazioni*”.

Articolo 39

(Modifiche all'art. 27 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 27 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole “*27 quinquies*” sono aggiunte le parole “*e 27 sexies*”.
2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 27 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è abrogata.
3. Al comma 3 dell'art. 27 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., l'inciso “*i fattori di alto rischio previsti dall'Agenzia*” è sostituito dal seguente “*i fattori indicativi di situazioni di rischio previsti dall'Agenzia*”.
4. Dopo il comma 3 bis dell'art. 27 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è introdotto il comma 4 come segue:

“4. Il soggetto designato capogruppo, nei confronti della clientela di succursali o filiazioni controllate a maggioranza situate in paesi ad alto rischio, non deve applicare automaticamente misure rafforzate di adeguata verifica ma applicare un approccio basato sul rischio, qualora tali succursali e filiazioni si conformino pienamente alle politiche e alle procedure a livello di gruppo a norma dell'articolo 45.”.

Articolo 40

(Modifiche all'art. 27 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 2 dell'art. 27 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., le parole “*con clienti o titolari effettivi che sono persone politicamente esposte,*” sono sostituite da “*con clienti che sono persone politicamente esposte o i cui titolari effettivi lo siano,*”.
2. Al punto i) del comma 2 dell'art. 27 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo la parola “*dirigenza*” è aggiunta la parola “*antiriciclaggio*”.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

3. Al punto ii) del comma 2 dell'art. 27 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., la parola "intero" è eliminata.
4. Il comma 3 dell'art. 27 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:

"3. Nel caso di operazioni occasionali o prestazioni professionali con clienti che sono persone politicamente esposte o i cui titolari effettivi lo siano, i soggetti designati devono adottare misure adeguate per stabilire l'origine dei fondi impiegati nei rapporti d'affari con tali persone e del loro patrimonio."
5. Al comma 4 dell'art. 27 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., le parole "il quale" sono sostituite da "i quali".

Articolo 41

(Modifiche all'art. 27 quinquies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 27 quinquies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., la parola "regolamentare" è sostituita da "regolatoria".
2. Al comma 3 dell'art. 27 quinquies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., le parole "in relazione a profili di basso rischio" sono sostituite da "purché in relazione a un basso rischio".

Articolo 42

(Introduzione dell'art. 27 sexies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Di seguito all'art. 27 quinquies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è introdotto l'art. 27 sexies come segue:

"Art. 27 sexies

(Rapporti con soggetti che hanno sede o risiedono in paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies)

1. Per quanto riguarda i rapporti d'affari, operazioni anche occasionali e prestazioni professionali con clienti o i cui titolari effettivi abbiano sede o siano residenti in paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell'art. 16 undecies, i soggetti designati, oltre all'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 22, devono:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

- a) *ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo;*
- b) *ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista;*
- c) *ottenere informazioni supplementari sull'origine dei fondi impiegati e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo;*
- d) *ottenere informazioni supplementari sulle motivazioni delle operazioni;*
- e) *ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto d'affari;*
- f) *svolgere un controllo rafforzato del rapporto d'affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando schemi operativi che richiedono un ulteriore esame.*

2. *Nel caso di clienti che effettuano operazioni con soggetti o controparti finanziarie che hanno sede o residenza in paesi ad alto rischio identificati a norma dell'articolo 16 undecies, i soggetti designati devono adottare una o più delle seguenti misure supplementari:*

- a) *l'applicazione delle misure di cui al comma 1;*
- b) *l'introduzione di pertinenti meccanismi interni segnalatori rafforzati o la predisposizione di idonea reportistica interna per la rilevazione di tali operazioni ai fini di ulteriore esame;*
- c) *la limitazione dell'operatività di rapporti d'affari o delle operazioni verso tali soggetti o controparti.*

A tal fine i soggetti designati tengono conto, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate dagli organismi di cui all'articolo 16 undecies comma 2 riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi ad alto rischio."

Articolo 43

(Modifiche all'art. 29 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Il comma 2 dell'art. 29 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:

"2. Si considerano "soggetti terzi":

- a) *i soggetti finanziari di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b), c) ed f);*

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

b) i professionisti di cui all'art. 20 comma 1;

c) i soggetti non finanziari di cui all'art. 19, comma 1, appartenenti alle categorie individuate dall'Agenzia secondo un approccio basato sul rischio;

d) i soggetti esteri che svolgono attività analoga a quelle di cui alle lettere che precedono e che:

1. sono tenuti ad applicare obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di conservazione dei documenti, di livello analogo a quelli previsti dalla presente legge e o dalla Direttiva (UE) 2015/849;

2. sono sottoposti a controlli di vigilanza circa il rispetto di obblighi previsti dalla Direttiva (UE) 2015/849 in modo conforme al capo VI, sezione 2 della stessa.”.

2. Di seguito al comma 2 bis dell'art. 29 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è inserito il comma che segue:

“3. I soggetti terzi sono tenuti a fornire immediatamente ai soggetti designati le informazioni di cui al comma 1.”.

Articolo 44

(Modifiche all'art. 29 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Il comma 3 dell'art. 29 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:

“3. I soggetti designati tengono in considerazione le informazioni pubblicamente disponibili sul rischio cui è esposto il paese ove ha residenza o sede il soggetto terzo. E' fatto comunque divieto ai soggetti designati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi aventi sede in paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies salvo quanto previsto al successivo articolo 29 ter.”.

Articolo 45

(Introduzione dell'art. 29 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanz.e.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

1. Di seguito all'art. 29 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è introdotto l'art. 29 ter come segue:

"Art.29 ter

(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi a livello di gruppo)

1. I soggetti designati facenti parte di un gruppo, possono ricorrere a informazioni fornite da terzi in adempimento a quanto previsto agli art. 29 e 29 bis, quando mediante politiche, procedure e controlli di gruppo risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) detto gruppo applica misure di adeguata verifica della clientela, norme sulla conservazione dei documenti e politiche, procedure e controlli conformi alla presente legge o a norme equivalenti;

b) esistenza di autorità competente estera che vigili sull'effettiva applicazione dei requisiti di cui alla lettera a)."

Articolo 46

(Modifiche all'art. 30 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. L'art. 30 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:

"Art. 30

(Divieto di anonimà)

1. Ai soggetti finanziari è vietato tenere conti o libretti di deposito al risparmio anonimi o con intestazioni fittizie ovvero emettere libretti di deposito al risparmio al portatore o comunque tenere o utilizzare rapporti che non consentono l'identificazione del cliente e del titolare effettivo.

2. Nel caso di conti di passaggio nazionali, il soggetto finanziario deve assicurarsi che il corrispondente abbia assolto costantemente agli obblighi di adeguata verifica dei clienti che hanno diretto accesso a tali conti e che sia in grado di fornire allo stesso, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

3. *E' vietato a chiunque l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di deposito al risparmio o qualsiasi altro strumento finanziario anonimo o con intestazione fittizia, accesi o emessi all'estero.*

4. *E' vietato a chiunque tenere cassette di sicurezza anonime o con intestazione fittizia.*

5. *Nell'esercizio di ogni attività di prestatore di servizi in materia di asset virtuali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s bis), deve essere sempre identificabile il cliente e il titolare effettivo ed è vietata ogni forma di anonimata."*

Articolo 47

(Modifiche all'art. 31 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 1 dell'art. 31 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., le parole "senza ritardo" sono sostituite da "entro 40 giorni".

Articolo 48

(Modifiche all'art. 34 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. L'art. 34 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:

"Art. 34

(Obblighi di registrazione e conservazione)

1. I soggetti designati devono registrare i dati e le informazioni acquisiti per adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, comprese ove disponibili, le informazioni ottenute tramite mezzi di identificazione elettronica, e devono conservare le registrazioni stesse e le copie dei documenti acquisiti per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari, o dall'esecuzione dell'operazione occasionale ovvero della prestazione professionale.

2. I soggetti designati devono registrare e conservare le scritture e le registrazioni dei rapporti d'affari, delle relative operazioni, delle operazioni occasionali, delle prestazioni eseguite, della corrispondenza intrattenuta e dei risultati di ogni analisi svolta. In particolare sono tenuti a registrare e a conservare i documenti originali o le copie aventi analoga efficacia probatoria per un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari o dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

- 2 bis. Le registrazioni devono consentire la ricostruzione di tutte le singole operazioni, in modo da fornire, se necessario, efficacia probatoria per il perseguimento di attività illecite.
3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti devono essere registrati non oltre 30 giorni dalla loro acquisizione.
4. Tutti i dati, le informazioni e i documenti registrati e conservati dai soggetti designati devono essere messi a disposizione senza ritardo dell'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
5. Gli obblighi di registrazione e conservazione di cui ai commi 1 e 2, per i soggetti finanziari, si applicano a tutte le operazioni, nazionali o transnazionali, siano esse relative a rapporti d'affari in essere o estinti nonché alle operazioni occasionali.
6. Al fine di garantire efficaci controlli sugli obblighi di registrazione e conservazione nonché le verifiche circa il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica, i soggetti designati sono tenuti a garantire che le operazioni bancarie relative all'attività professionale o all'attività di impresa avvengano attraverso rapporti bancari distinti da quelli utilizzati per finalità personali o comunque per finalità estranee all'attività professionale o d'impresa.

Articolo 49

(Modifiche all'art. 34 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. L'art. 34 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:

"Art. 34 ter

(Sistemi e canali di comunicazione)

1. I soggetti designati devono dotarsi di sistemi che consentano loro di rispondere in modo tempestivo e completo alle a qualsiasi richiesta dell'Agenzia, ivi incluse quelle volte a determinare se essi hanno avuto nel corso degli ultimi cinque anni rapporti con determinata clientela e la natura di tali rapporti.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia mette a disposizione dei soggetti designati un canale informatico di comunicazione, sicuro e protetto, con cui riscontrare le richieste della stessa."


Articolo 50

(Abrogazione dell'art. 35 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244





SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

1. L'art. 35 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è abrogato.

Articolo 51

(Modifiche all'art. 36 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 1 dell'art. 36 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., dopo le parole "*altra circostanza conosciuta*" sono aggiunte le parole "*in ragione delle funzioni professionalmente esercitate*".
2. Di seguito al comma 3 dell'art. 36 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è introdotto il comma 3 bis come segue:

"3 bis. In caso di sospetto, fermo restando l'obbligo di segnalazione di cui al presente articolo, è consentito al soggetto designato di non proseguire nell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela qualora presuma che, continuando in tale assolvimento, il cliente possa essere informato di essere oggetto di una segnalazione."

3. Il comma 4 dell'art. 36 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è abrogato.

Articolo 52

(Modifiche all'art. 36 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al termine del comma 1 dell'art. 36 bis della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è introdotto il seguente inciso "*Le segnalazioni devono essere inoltrate all'Agenzia prive del nominativo della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta ai sensi dell'articolo 36.*".

Articolo 53

(Modifiche all'art. 40 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 40 ter della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., le parole "*gravi o ripetute*" sono modificate in "*gravi che siano anche ripetute*".

Articolo 54

(Modifiche all'art. 40 quater della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

1. Al comma 1 dell'art. 40 quater della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., le parole *“concernenti operazioni a rischio”* sono sostituite da *“concernenti operazioni o schemi di operazioni a potenziale rischio”*.

Articolo 55

(Modifiche all'art. 42 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 1 dell'art. 42 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., l'inciso *“Le segnalazioni devono essere inoltrate all'Agenzia prive del nominativo della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta ai sensi dell'articolo 36.”* è eliminato.
2. Al comma 5 bis dell'art. 42 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., l'inciso *“Il responsabile incaricato antiriciclaggio è posto in staff all'organo amministrativo, al titolare dell'impresa individuale oppure al professionista in quanto soggetti designati.”* è sostituito da *“Il responsabile incaricato antiriciclaggio, è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata, ed è posto in staff all'organo amministrativo, al titolare dell'impresa individuale oppure al professionista in quanto soggetti designati.”*

Articolo 56

(Modifiche all'art. 44 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 1 dell'art. 44 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., le parole *“istruzioni e circolari”* sono sostituite da *“disposizioni”*.

Articolo 57

(Modifiche all'art. 44 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 1 dell'art. 44 bis della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., le parole *“istruzioni e circolari”* sono sostituite da *“disposizioni”*.
2. Al comma 2 dell'art. 44 bis della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., la parola *“permanentì”* è eliminata e dopo le parole *“di formazione”* è introdotta la parola *“continui”*.

Articolo 58

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

(Modifiche all'art. 44 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 1 dell'art.44 ter della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., l'inciso "I soggetti designati devono altresì adottare procedure che impongano controlli successivi all'assunzione che dovranno essere ripetuti nel corso del rapporto di lavoro." è modificato come segue "L'Agenzia individua le categorie di soggetti designati, che devono altresì adottare procedure che impongano controlli successivi all'assunzione che dovranno essere ripetuti nel corso del rapporto di lavoro."

Articolo 59

(Modifiche all'art. 44 quater della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. L'art.44 quater della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è modificato come segue:

"Art. 44 quater

(Nomina di un punto di contatto centrale)

1. I soggetti finanziari esteri che sono stabiliti nella Repubblica di San Marino in forma diversa da una succursale, quindi mediante organizzazione temporanea o agenti e/o intermediari indipendenti, e la cui sede centrale è situata all'estero, possono nominare un punto di contatto centrale per assicurare il rispetto della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per conto del soggetto che ha effettuato la nomina e per facilitare la vigilanza da parte dell'Agenzia, anche fornendo alla stessa, su richiesta, documenti ed informazioni. I soggetti finanziari esteri devono prevedere e vigilare sul rispetto da parte degli agenti e/o intermediari indipendenti e di coloro che operano all'interno dell'organizzazione temporanea, delle politiche e procedure nonché sulla partecipazione a programmi di formazione continui, di cui all'articolo 44 bis.

Ibis. L'Agenzia può con proprio provvedimento individuare categorie di designati tenuti a nominare un punto di contatto centrale.

2. I soggetti finanziari autorizzati all'esercizio delle attività di cui alle lettere I) o J) dell'Allegato I alla Legge 17 novembre 2005 n.165, qualora operino all'estero tramite agenti, soggetti convenzionati o figure equivalenti, sono tenuti a far rispettare a questi ultimi quanto previsto dalla presente legge per soggetti designati.

3. Qualora l'Agenzia rilevi gravi carenze da parte dei soggetti di cui ai commi che precedono, tali da richiedere un intervento immediato, ha il potere di applicare misure appropriate e

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

proporzionali per risolverle; tali misure hanno carattere temporaneo e cessano alla risoluzione delle carenze riscontrate, anche tramite l'assistenza e la cooperazione con autorità di vigilanza estere.”.

Articolo 60

(Modifiche all'art. 45 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. I commi 1 e 2 dell'art.45 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., sono modificati come segue:

“1. I soggetti designati capogruppo devono adottare politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche e procedure per la protezione dei dati e la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ivi incluse le informazioni relative agli obblighi di adeguata verifica, alla gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tali politiche e procedure devono essere attuate in maniera efficace a livello di gruppo nonché da parte di succursali e controllate a maggioranza ovunque situate. Il soggetto designato capogruppo deve prevedere che le succursali e le controllate a maggioranza forniscano e similamente ricevano qualora appropriate e rilevanti al fine della gestione del rischio, le informazioni sui rapporti d'affari, sulle operazioni o sui clienti che siano necessarie per svolgere, a livello di gruppo, la funzione di conformità alle norme, di revisione e in generale di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo; tra gli elementi informativi trasmessi devono essere incluse le informazioni e l'analisi delle operazioni o attività che appaiono inusuali, eventuale segnalazione di operazione sospetta, relativa trasmissione e informativa sottostante.

2. I soggetti designati che gestiscono sedi in uno Stato membro dell'Unione europea devono verificare che tali sedi rispettino le disposizioni estere che recepiscono la Direttiva (UE) 2015/849.”.

2. Al comma 3 dell'art.45 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., dopo le parole *“presente legge,”* sono introdotte le parole *“anche in materia di protezione dei dati”.*
3. Il comma 6 dell'art.45 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è abrogato.

Articolo 61

(Modifiche all'art. 51 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

1. I commi 1 e 2 dell'art.51 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., sono modificati come segue:

“1. Su richiesta del Direttore e sentito il parere della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, presso l'Agenzia di informazione finanziaria, sono applicati, funzionari di polizia, dotati di specifica attitudine in relazione alle funzioni previste dalla presente legge.

2. Il personale di polizia è selezionato dal Direttore dell'Agenzia, d'intesa con i Comandanti delle Forze dell'Ordine.”.

Articolo 62

(Modifiche all'art. 53 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 2 dell'art.53 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., le parole “è stata archiviata” sono sostituite da “non è stata trasmessa”.

Articolo 63

(Modifiche all'art. 53 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Il comma 2 dell'art.53 bis della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è modificato come segue:

“2. Oltre ai casi previsti all'articolo 40 bis comma 6, non costituisce violazione della segretezza investigativa la comunicazione al cliente, da parte dei soggetti designati, del provvedimento di sequestro, salvo che l'autorità giudiziaria abbia posto limitazioni a tale comunicazione.”.

Articolo 64

(Modifiche all'art. 54 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. L'art.54 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è modificato come segue:

“Art. 54

(Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Cmerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di secondo grado chiunque intenzionalmente omette di indicare al soggetto designato il soggetto per conto del quale o comunque nel cui interesse esegue l'operazione o lo indica falso, omette di indicare il titolare effettivo o lo indica falso. ”.

Articolo 65

(Introduzione dell'art. 54 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Di seguito all'art.54 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è introdotto l'art. 54 bis come segue:

“Art. 54 bis

(Omessi o falsi dati e informazioni da parte del titolare effettivo)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare effettivo che in adempimento di quanto previsto al comma 7 dell'art. 22 bis, omette di fornire dati e informazioni, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di primo grado.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, in adempimento di quanto previsto al comma 7 dell'art. 22 bis si dichiara titolare effettivo senza essere tale. ”.

Articolo 66

(Abrogazione dell'art. 55 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. L'art.55 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è abrogato.

Articolo 67

(Modifiche all'art. 56 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 1 dell'art.56 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., dopo le parole “*usa violenza, minaccia,*” sono aggiunte le parole “*abusa della superiorità gerarchica oppure esercita pressioni o minacce*”.

2. Al comma 2 dell'art.56 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., dopo le parole “*usa violenza, minaccia,*” sono aggiunte le parole “*abusa della superiorità gerarchica oppure esercita pressioni o minacce*”.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Articolo 68

(Abrogazione dell'art. 59 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. L'art. 59 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è abrogato.

Articolo 69

(Modifiche all'art. 60 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Nella rubrica dell'art. 60 bis della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., dopo la parola "blocco" sono aggiunte le parole "o sospensione".
2. Al comma 1 dell'art. 60 bis della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., dopo la parola "blocco" sono aggiunte le parole "o la sospensione" e dopo le parole "lettera d)" sono aggiunte la parole "ed e)".

Articolo 70

(Introduzione dell'art.60 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Di seguito all'art.60 bis della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è introdotto l'art.60 ter come segue:

"Art.60-ter

(Divulgazione di informazioni e documenti acquisiti nell'ambito del partenariato)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di primo grado chiunque, in violazione dell'articolo 11 bis, comma 3, divulghi a terzi informazioni o documenti acquisiti nei meccanismi di condivisione di cui al suddetto articolo."*

Articolo 71

(Modifiche all'art. 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 1 dell'art. 61 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., l'inciso "con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 70.000,00 euro." è modificato in "con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 100.000,00 euro."



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

2. Al comma 3 dell'art. 61 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., l'inciso "*con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro.*" è modificato in "*con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 100.000,00 euro.*".
3. Al comma 4 dell'art. 61 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., dopo le parole "*dall'articolo 54*" sono aggiunte le parole "*e 54 bis*", e l'inciso "*con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro.*" è modificato in "*con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 100.000,00 euro.*".
4. Il comma 5 dell'art. 61 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è abrogato.

Articolo 72

(Modifiche all'art. 62 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Il comma 1 dell'art. 62 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è modificato come segue:

"1. La violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione stabiliti dall'articolo 34, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 100.000,00 euro."

2. Al comma 2 dell'art. 62 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., dopo le parole "*di registrazione*" sono aggiunte le parole "*e conservazione*".

Articolo 73

(Modifiche all'art. 62 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 1 dell'art. 62 bis della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., l'inciso "*con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro.*" è modificato in "*con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 100.000,00 euro.*".

Articolo 74

(Modifiche all'art. 62 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 1 dell'art. 62 ter della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., la cifra "*50.000*" è sostituita da "*100.000*".

Articolo 75

(Modifiche all'art. 63 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

1. L'art. 63 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è modificato come segue:

“Art. 63

(Violazione degli articoli 30 e 31)

1. *La violazione dell'articolo 30 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 100.000 euro.*
2. *La violazione dell'articolo 31, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino alla metà dell'importo di ciascuna operazione.”.*

Articolo 76

(Introduzione dell'art.63 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Di seguito all'art.63 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è introdotto l'art.63 bis come segue:

“Art. 63 bis

(Inosservanza dell'obbligo di segnalazione)

1. *Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 36, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 100.000,00 euro.”.*

Articolo 77

(Modifiche all'art. 65 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 1 dell'art. 65 bis della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., l'inciso “con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 50.000,00 euro.” è modificato in “con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 100.000,00 euro.”.

Articolo 78

(Modifiche all'art. 65 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

1. L'art. 65 ter della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è modificato come segue:

“Art. 65 ter

(Violazione dell'obbligo di comunicazione di cui agli articoli 23 quater, 23 quinquies e 23 sexies)

- 1. La mancata comunicazione di cui agli articoli 23 quater e 23 quinquies e 23 sexies è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro.*
- 2. La comunicazione eseguita in ritardo rispetto ai termini di cui agli articoli 23 quater e 23 quinquies e 23 sexies è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.*
- 3. La comunicazione eseguita ma in cui è omissivo uno o più titolari effettivi o contenente uno o più titolari effettivi non veritieri, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.*
- 4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate dagli Uffici tenutari dei Registri nei confronti dei soggetti di cui all'art. 23 quater comma 1, art. 23 quinquies commi 1, 2 e 3, e art. 23 sexies comma 3.*

Articolo 79

(Modifiche all'art. 65 quater della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

All'art. 65 quater della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., la cifra “5.000” è sostituita da “2.000”.

Articolo 80

(Modifiche all'art. 66 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 1 dell'art. 66 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., la cifra “3.000” è sostituita da “2.000”.

Articolo 81

(Modifiche all'art. 67 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 1 dell'art. 67 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., la cifra “3.000” è sostituita da “1.000”.

Articolo 82

(Modifiche all'art. 67 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

1. L'art. 67 bis della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è modificato come segue:

"Art. 67 bis

(Deroghe al massimo e al minimo edittale)

1. *Nel caso in cui le violazioni gravi siano anche e ripetute o sistematiche o plurime, in deroga all'edittale previsto per la singola violazione, l'importo massimo della sanzione di cui al presente Capo:*

a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio economico qualora prodotto e il medesimo, sia determinato o determinabile;

b) è elevato fino ad un massimo di un milione di euro, in tutti gli altri casi.

2. *Nei casi di cui al comma 1, lettera a), in deroga all'edittale previsto per la singola violazione, l'ammontare della sanzione pecuniaria amministrativa non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.*

3. *Qualora la violazione sia commessa da un soggetto finanziario, in deroga al comma 1, l'importo massimo della sanzione è pari a 5 milioni di euro.*

4. *Nel caso in cui le violazioni di cui al presente Capo siano caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità, alla stregua dei criteri di cui all'articolo 72, comma 1, in deroga all'edittale previsto per la singola violazione, l'importo minimo è dimezzato."*

Articolo 83

(Modifiche all'art. 67 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. L'art. 67 ter della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è modificato come segue:

"Art. 67 ter

(Altre misure sanzionatorie amministrative)

1. *Per le violazioni di cui al presente Capo, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'art. 72 comma 1, l'Agenzia, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, ha il potere di applicare una sanzione consistente nell'ordine di*

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle.

Il mancato rispetto da parte del soggetto designato di tale ordine, comporta l'automatica conversione in sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione originaria; in tal caso non trova applicazione l'art. 67 bis, comma 4.

2. Per le violazioni gravi che siano anche e ripetute o sistematiche o plurime di cui al presente Capo, l'Agenzia, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, ha il potere, di concerto con specifica Autorità di settore o soggetto che esercita attività di controllo individuate dall'Agenzia stessa, di applicare, ove possibile:

a) una sanzione consistente nell'interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni dirigenziali presso un soggetto designato, per le persone con compiti dirigenziali ritenute responsabili della violazione, o dall'incarico ricoperto per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione; tali soggetti possono essere anche revocati permanentemente dal loro incarico;

b) una sanzione consistente nella revoca o la sospensione dell'autorizzazione o licenza o abilitazione ad operare o solo di alcune attività previste nelle stesse per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

c) una sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

d) ogni altra sanzione di competenza.

Nell'esercizio dei rispettivi poteri sanzionatori, l'Agenzia e le altre Autorità individuate, cooperano attivamente al fine di assicurare che tali misure producano i risultati desiderati.

3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 2 sono applicati di concerto con Banca Centrale, qualora riguardino i soggetti designati di cui all'art. 18 della presente legge e con l'Ordine Professionale di appartenenza qualora coinvolgano i professionisti di cui all'art. 20. Qualora si tratti di professionisti non iscritti ad un Ordine Professionale sammarinese, è acquisito il parere di quest'ultimo Ordine.”.

Articolo 84

(Modifiche all'art. 72 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

1. Al comma 7 dell'art.72 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., dopo le parole "è ammesso" è aggiunta la parola "esclusivamente".
2. Il comma 8 dell'art.72 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., è modificato come segue:

"8. La proposizione di ricorso giurisdizionale a mente del precedente comma 7 non produce effetto sospensivo del provvedimento sanzionatorio salva l'ipotesi in cui il soggetto a cui sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie, entro i termini fissati per il ricorso, garantisca l'importo della sanzione e delle spese legali tramite una fideiussione bancaria in favore dello Stato. In caso di rilascio della predetta fideiussione il provvedimento diviene efficace ed esecutivo col passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso."

3. Al comma 9 dell'art.72 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., la parola "responsabilmente" è sostituita da "responsabile".

Articolo 85

(Modifiche all'art. 73 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 2 dell'art.73 della Legge 17 giugno 2008 e s.s.m., l'inciso "L'Agenzia non può concedere il beneficio della non pubblicazione nei confronti di un soggetto che si sia già reso responsabile di violazioni della presente legge nell'arco dei cinque anni precedenti. Il beneficio della non pubblicazione decade qualora il responsabile non provveda al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa e ad eseguire le altre sanzioni e misure amministrative nel termine previsto dalla legge." è eliminato.

Articolo 86

(Modifiche all'art. 74 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 13 dell'art. 74 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m. è aggiunta la lettera e bis) come segue:
"e bis) qualora siano applicate le misure alternative previste all'art. 67 ter comma 1, l'indicazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che si applica automaticamente in caso di mancato rispetto da parte del soggetto designato dell'ordine previsto dal medesimo art. 67 ter comma 1."

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 51 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

2. Al comma 16 dell'art. 74 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo la parola "avviene" sono aggiunte le parole "senza obbligo di preventiva comunicazione al soggetto sanzionato o tenuto al pagamento,".
3. Al comma 17 dell'art. 74 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole "art. 23 quater" sono aggiunte le parole "e 23 quinquies".

Articolo 87

(Modifiche all'art. 89 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 1 dell'art. 89 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m. è aggiunta la lettera e bis) come segue:
"e bis) l'articolo 15 della Legge 31 marzo 2014 n.40 "Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali";".

Articolo 88

(Modifiche all'art.1 dell'Allegato tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Il comma 4 bis dell'art. 1 dell'Allegato tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è modificato come segue:
"4 bis. Il Dipartimento Finanze e Bilancio è tenuto a redigere e mantenere aggiornato un elenco indicante esattamente le funzioni che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini del presente articolo, incluse quelle di cui al comma che segue."
2. Di seguito al comma 4 bis dell'art. 1 dell'Allegato tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., sono introdotti i commi 5 e 6 come segue:
"5. Ciascuna organizzazione internazionale accreditata a San Marino è tenuta a redigere e mantenere aggiornato un elenco delle funzioni che in base al presente articolo sono importanti cariche pubbliche presso di essa Tale elenco è trasmesso al Dipartimento Finanze e Bilancio."
6. *All'esito dei commi 4 bis e 5, il Dipartimento Finanze e Bilancio coordina la pubblicazione e l'aggiornamento di un unico elenco indicante tutte le funzioni che sono considerate importanti cariche pubbliche previa consultazione della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale. Tale elenco è reso pubblico secondo le modalità indicate dal Dipartimento."*

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omarelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Articolo 89

(Modifiche all'art.1 bis dell'Allegato tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Al comma 6 dell'art. 1 bis dell'Allegato tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole "titolari effettivi" sono introdotte le parole "tutti i seguenti soggetti".
2. Di seguito al comma 6 dell'art. 1 bis dell'Allegato tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è introdotto il comma 6 bis come segue:

"6 bis. Nel caso in cui cliente sia un affidamento fiduciario, si considerano titolari effettivi tutti i seguenti soggetti:

a) l'affidante;

b) l'affidatario;

c) i titolari di poteri equivalenti a quelli del guardiano del trust, se esistono;

d) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'affidamento fiduciario non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'affidamento fiduciario;

e) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sull'affidamento fiduciario attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi."

3. Al comma 7 dell'art. 1 bis dell'Allegato tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., le parole "nel caso di beneficiari di trust o di istituti giuridici analoghi" sono sostituite da "nel caso di beneficiari di trust o affidamento fiduciario o altro istituto o strumento giuridico analogo".
4. Al comma 8 dell'art. 1 bis dell'Allegato tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., le parole "il cliente sia uno strumento giuridico analogo" sono sostituite da "il cliente sia un istituto giuridico o uno strumento giuridico analogo".

Articolo 90

(Modifiche all'art.3 dell'Allegato tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art.3 dell'Allegato tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole "dall'Agenzia" sono introdotte le parole "e dalle altre Autorità competenti".

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.w.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art.3 dell'Allegato tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., dopo le parole "*presente legge*" sono introdotte le parole "*nonché alle altre Autorità competenti*".
3. Alla lettera f) del comma 1 dell'art.3 dell'Allegato tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., le parole "*dall'Agenzia*" sono sostituite da "*dalle Autorità competenti*".

Articolo 91

(Introduzione dell' art. 5 all'Allegato tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Di seguito all'art.4 dell'Allegato tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., è introdotto l'art.5 come segue:

"Art. 5

(Misure di mitigazione del rischio di cui all'art. 16 undecies)

1. *Le misure di mitigazione del rischio sono almeno:*

a) *rifiutare la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza di soggetti designati del paese interessato, o comunque considerare il fatto che il soggetto designato interessato proviene da un paese che non dispone di adeguati regimi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;*

b) *vietare la costituzione, da parte di soggetti designati, di succursali o uffici di rappresentanza nel paese interessato, o comunque considerare il fatto che la succursale o l'ufficio di rappresentanza in questione si troverebbe in un paese che non dispone di adeguati regimi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;*

c) *intensificare l'attività di vigilanza o imporre obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le filiazioni dei soggetti designati aventi sede nel paese in questione;*

d) *prescrivere obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi in relazione alle loro succursali e filiazioni situate nel paese in questione;*

e) *prescrivere che i soggetti finanziari che svolgono le attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 rivedano e modifichino o, se del caso, cessino i relativi rapporti con soggetti finanziari esteri del paese interessato;*

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

- f) potenziare i pertinenti meccanismi di segnalazione o segnalazione sistematica delle transazioni finanziarie;*
- g) limitare i rapporti d'affari o le transazioni finanziarie con il paese interessato o con i soggetti che hanno sede in quel paese;*
- h) richiedere ai soggetti designati di applicare specifiche misure rafforzate di adeguata verifica.”.*

Articolo 92

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Tutte le modifiche ai Titoli... della Legge 92/2008 si applicano a decorrere dai procedimenti sanzionatori avviati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, purché anche le infrazioni siano temporalmente collocabili in data parimenti successiva.
2. Per effetto di quanto disposto al precedente comma, tutti i procedimenti sanzionatori avviati da Aif e ancora pendenti, ivi inclusi quelli sub iudice, continueranno ad essere disciplinati dalla normativa previgente al presente decreto.

TITOLO II

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 28 NOVEMBRE 2008 N.146

Articolo 93

(Modifiche all'art. 4 del Decreto delegato 28 novembre 2008 n.146)

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto delegato 28 novembre 2008 n.146 sono modificate come segue:
 - “a. la qualità di socio, amministratore, direttore, sindaco, funzionario, dipendente, revisore contabile dei soggetti designati di cui all'articolo 17 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 o di soggetti esteri che sono tenuti ad adempiere ad obblighi analoghi a quelli previsti dalla citata legge o dalla Direttiva (UE) 2015/849 e che siano sottoposti a controlli di vigilanza circa il rispetto di tali obblighi;*
 - b. l'esercizio di una delle attività indicate negli articoli 18 lettere d), d bis), e), e 19 e 20 della Legge 17 giugno 2008 n. 92;”*

Articolo 94

(Modifiche all'art. 7 del Decreto delegato 28 novembre 2008 n.146)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

1. Al comma 3 dell'articolo 7 del Decreto delegato 28 novembre 2008 n.146, l'inciso "*sentito il Consiglio Direttivo della Banca Centrale*" è eliminato.

Articolo 95

(Modifiche all'art. 8 del Decreto delegato 28 novembre 2008 n.146)

1. Di seguito al comma 7 all'articolo 8 del Decreto delegato 28 novembre 2008 n.146, è inserito il comma 8 come segue:
"8. I componenti dell'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni previste dalla Legge 17 giugno 2008 n. 92 e ss.mm.ii., sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio."

Articolo 96

(Modifiche all'art. 9 del Decreto delegato 28 novembre 2008 n.146)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 del Decreto delegato 28 novembre 2008 n.146, è modificato come segue:
"3. Il servizio prestato dai dipendenti in distacco delle Pubbliche Amministrazioni presso l'Agenzia è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato presso le Amministrazioni di provenienza. Il personale distaccato ha diritto di essere riammesso al posto di lavoro precedentemente occupato. I relativi oneri restano a carico dell'Amministrazione di provenienza."

Articolo 97

(Modifiche all'art. 12 del Decreto delegato 28 novembre 2008 n.146)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del Decreto delegato 28 novembre 2008 n.146, l'inciso "*sentito il parere del Consiglio Direttivo di Banca Centrale e*" è eliminato.

Articolo 98

(Modifiche all'art. 14 del Decreto delegato 28 novembre 2008 n.146)

1. L'articolo 14 del Decreto delegato 28 novembre 2008 n.146, è modificato come segue:

"Art. 14

(Autonomia operativa)



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

1. L'Agenzia svolge le funzioni assegnate dalla legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in piena autonomia e indipendenza."

Articolo 99

(Abrogazione dell'art. 15 del Decreto delegato 28 novembre 2008 n.146)

1. L'articolo 15 del Decreto delegato 28 novembre 2008 n.146, è abrogato.

**TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 100

(Monitoraggio della qualità dell'assistenza internazionale)

1. Ai fini della prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, le Autorità competenti quando collaborano con controparti estere richiedendo informazioni circa la titolarità effettiva e il set informativo di base di persone e istituti giuridiche oggetto di approfondimento da parte delle Autorità stesse, adottano meccanismi interni utili a valutare la qualità delle informazioni trasmesse dall'estero.

Articolo 101

(Istituzione del Sistema Informativo Antiriciclaggio)

1. E' istituito presso l'Agenzia il sistema informativo [o "il sistema informativo AML] utile a facilitare i soggetti designati nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

2. Il sistema informativo è alimentato dai soggetti designati quando adempiono gli obblighi di adeguata verifica della clientela, i quali, previa autorizzazione del cliente, inseriscono dati ed informazioni sugli stessi clienti e sui loro titolari effettivi nonché dati ed informazioni sui delegati e sui presentatori, laddove esistenti, includendo anche i documenti acquisiti.

3. Il sistema informativo è dotato di meccanismi utili ad evidenziare la presenza di eventuali informazioni negative sui nominativi ivi presenti e la loro trasmissione ai soggetti designati interessati.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

4. Il sistema informativo è accessibile ai soggetti designati mediante accesso telematico diretto, previo espletamento delle procedure di accreditamento necessarie.
5. I soggetti designati possono condividere dati, informazioni e documenti presenti nel sistema informativo, relativamente a clienti comuni previa autorizzazione del soggetto designato che ha acquisito le informazioni e documenti e previa autorizzazione del cliente che i soggetti designati hanno in comune.
6. Il sistema informativo è accessibile, in maniera tempestiva e illimitata, mediante accesso telematico diretto all'Agenzia per le funzioni previste per legge.
7. Le informazioni e i documenti contenuti del sistema informativo devono essere ivi mantenute per 10 anni dalla data di inserimento da parte del soggetto designato.
8. Con Decreto delegato, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto... vengono disciplinati modalità e termini di acquisizione, registrazione, conservazione, tenuta e condivisione delle informazioni e dei documenti ivi presenti nonché ogni altro aspetto rilevante.
9. Il sistema informativo è istituito entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto delegato di cui al comma che precede, ed è finanziato dall'Amministrazione pubblica nonché dai soggetti designati che vi accedono con modalità definite nel citato Decreto delegato.
10. Quanto contenuto a sistema può essere utilizzato dall'Agenzia ai fini delle proprie funzioni istituzionali.

Articolo 102

(Disposizioni speciali di adempimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 23 quater)

1. Con riferimento ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'art. 23 quater, comma 1, l'Agenzia, con proprio provvedimento, può individuare per specifiche categorie di questi, modalità e tempi per l'assolvimento di tale obbligo comunicativo.

Articolo 103

(Adozione delle misure preventive)

1. E' dato mandato all'Agenzia di analizzare e valutare i dati, le informazioni e i documenti previsti nei principali archivi e registri tenuti da autorità ed uffici per

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

pubblica utilità, potenzialmente utili ai fini di adempimento da parte dei soggetti designati delle misure preventive di cui alla legge 92/2008, al fine di emanare disposizioni applicative della citata legge, secondo un approccio basato sul rischio e criteri di proporzionalità.

2. Ai fini di cui al comma 1 è dato all'Agenzia il più ampio accesso ai dati, informazioni e documenti presenti negli archivi e registri tenuti da autorità ed uffici per pubblica utilità, individuate dall'Agenzia stessa.

Articolo 104

(Coordinamento degli articoli 23 quater e 23 quinquies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m. con l'art. 14 della Legge 29 ottobre 2021 n.183)

1. Ai sensi dell'art. 23 quater, comma 7, lettera c) e dell'art. 23 quinquies comma 8, lettera c) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m., per "soggetti che possono dimostrare di aver un interesse legittimo" si intendono:
 - a) i soggetti che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 14 della Legge 29 ottobre 2021 n.183, erano titolari di diritti di accesso all'archivio partecipazioni fiduciarie di cui alla Legge 7 giugno 2010 n.98;
 - b) le imprese che effettuano operazioni con le persone giuridiche tenute alla comunicazione al registro di cui all'art. 23 quater o con i trust e gli affidamenti fiduciari tenuti alla comunicazione al registro di cui all'art. 23 quinquies, .
2. Con regolamento del Presidente della Corte dei trust e gli affidamenti fiduciari sono indicate le modalità di accesso ai registri dei titolati effettivi, da parte dei soggetti di cui al comma che precede.

Articolo 105

(Coordinamento con la normativa in materia di trust)

1. L'Agenzia collabora con altre autorità competenti, ai fini di coordinamento della normativa antiriciclaggio, con la normativa in materia di trust, avendo riguardo ai più recenti standard internazionali in materia.

Articolo 106

(Entrate in vigore differite)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

1. Le modifiche apportate agli articoli 23 quater, 23 quinquies e 23 sexies e relative sanzioni, entreranno in vigore a decorrere dal 180° giorno successivo all'emanazione del presente provvedimento.

**Articolo 107
(Abrogazioni)**

1. E' abrogato l'articolo 15 della Legge 31 marzo 2014 n.40 "Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali".
2. E' abrogato l'art. 21 della Legge 30 maggio 2019 n.88.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE E IL BILANCIO
-Marco Gatti-

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244